

# Verbale dell'adunanza del giorno 2 febbraio 1914

Sono presenti: il Presidente Stringher, i Consiglieri Verardo e Beneduce, il Direttore Generale Cocci ed il Consigliere Remini quale Segretario del Consiglio di Amministrazione.

## 1. Questioni relative alla cessione del portafoglio della Società „Alleanza“...

Per invito del Presidente, prende parte alla adunanza anche il Consigliere Guerra perche' essendo egli recato a Genova, quale delegato del Consiglio alla firma dei contratti, per prendere accordi col signor Mackenzie per la stipulazione dell'atto definitivo di cessione del portafoglio della Società „Alleanza“, possa riferire su alcune varianti che il sig. Mackenzie ha proposte di apportare al testo del compromesso, e circa qualche dubbio insorto su la applicazione di alcune clausole del compromesso medesimo che fu approvato dal Consiglio di Amministrazione nella adunanza del 18 giugno 1913. Proposte e dubbi danno luogo a lunga discussione alla quale prendono parte tutti i presenti.

Doj

La prima variante proposta dal sig. Mackenzie si riferisce all'articolo 1° del compromesso, nel quale è detto che oggetto della cessione è « il totale delle polizze di assicurazione sulla durata della vita umana sottoscritte in Italia e in vigore al 31 dicembre 1912 ». Alle parole « sottoscritte in Italia » seguenti si vorrebbe sostituire le seguenti: « che costituiscono il suo portafoglio italiano. Per portafoglio italiano s'intende il complesso dei contratti di assicurazione sulla vita emessi dalla Società a favore di assicurati aventi domicilio nel Regno (Italia Continentale ed Insulare, Eritrea e Libia).

Il domicilio quale è dichiarato dagli assicurati risulta sulle loro proposte di assicurazione.

I contratti che la Società ha sopra assicurati aventi il loro domicilio fuori del Regno costituiscono il suo Portafoglio Estero, il quale è escluso dalla cessione all'Istituto Nazionale.

Il Consigliere Guerra avverte che fra l'Istituto e l'Alleanza è già intervenuta corrispondenza per chiarire che cosa quest'ultima intendesse per portafoglio italiano e per portafoglio estero. In sostanza il portafoglio italiano sarebbe costituito dai contratti che cadono sotto l'impero delle leggi italiane, estero quello costituito dai contratti per i quali

li si applicano leggi straniere.

Intesa così la distinzione, il Comitato è d'avviso che non sia necessario includere nel contratto la definizione dei due portafogli, e che si possa proporre al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della richiesta variante, ridotta nei termini seguenti:

« contratti in vigore al 31 dicembre 1912, e retti dalle leggi italiane »

La seconda variante riguarda l'articolo 21 del compromesso. Ivi, nell'ultima alinea, è detto che la detrazione di una somma pari al 4 1/2 per cento del capitale di rischio è dall'Istituto Nazionale consentita « a titolo di compenso delle spese sopportate dall'impresa cedente per la costituzione del portafoglio ceduto, non ancora ammortizzate »

Loj

Il sig. Mackenzie propone che a queste parole si sostituiscano le seguenti « in armonia al disposto dell'art. 28 della legge 4 aprile 1912 n. 305 »

Il sig. Mackenzie crede, probabilmente, che ciò possa giovare alla Alleanza di fronte ad eventuali accertamenti della Agenzia delle Imposte.

Ad ogni modo, poiché il richiamato articolo 28 della legge da appunto facoltà alle Compagnie cedenti di trattenersi l'importo delle spese di seguito

sione non ancora ammortizzate, la variante desiderata non altera affatto la sostanza dell'atto; e però il Comitato delibera di proporre l'accettazione al Consiglio di Amministrazione.

La terza variante si riferisce all'art. 4: che è del tenore seguente: «L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni si sottopone alla Compagnia cedente in tutti i rapporti di essa con le Compagnie riassicuratrici.

«Qualora sorgesse difficoltà da parte delle Compagnie riassicuratrici di cui sopra, la Compagnia cedente si obbliga di continuare per conto e nell'interesse dello Istituto Nazionale i suoi rapporti con le Compagnie riassicuratrici delle porzioni dei rischi da essa ceduti nel portafoglio italiana.

«A tal uopo l'Istituto verserà all'Alleanza i premi corrispondenti ai rischi riassicurati, deduzione fatta delle provvigioni accordate dalle Compagnie riassicuratrici; e l'Alleanza rimborserà all'Istituto la parte spettante ai rischi riassicurati sui pagamenti effettuati dall'Istituto stesso per scadenza di contratti, per sinistri, risarciti ecc.»

Il signor Marchezzi desidererebbe che a

questo articolo fossero aggiunti i seguenti chiarimenti:

„ A chiarimento l'Alleanza dichiara: che essa  
„ sul portafoglio italiano aveva in origine ceduto in  
„ riassicurazione alla Compagnia di Riassicurazione  
„ di Monaco di Baviera (la Münchener):

- „ a) la quota fissa del 50% di ogni contratto,
- „ b) l'eccedenza del proprio premio di conservazione  
„ su (tutte le volte che la metà di ogni contratto rima-  
„ sta a rischio dell'Alleanza superando detto pre-  
„ mio)

„ che a sua volta la Münchener retrocedeva  
„ ad altre Compagnie l'eccedenza del proprio premio  
„ di conservazione, tutte le volte che le applicazioni  
„ fatte dall'Alleanza come ad a) e b) sopra lo ri-  
„ chiedevano;

*roy*

„ che la Münchener ha reintegrato all'Al-  
„ leanza tutto quanto da questa aveva ricevuto in rias-  
„ sicurazione sia per quota, sia per eccedente, meno tut-  
„ tavia le retrocessioni effettuate dalla Münchener  
„ presso altre Compagnie, queste avendo preferito di  
„ mantenerle in corso.

„ Per cui il portafoglio che l'Alleanza cede al  
„ Istituto ha per consistenza il 100 per cento del ca-  
„ pitale assicurato per ogni contratto ceduto e la par-  
„ te del portafoglio ceduta in riassicurazione è costituita

„dagli importi retroceduti a suo tempo dalla Münchener,  
 „ner come risulta dall'allegato.....

„Per tali importi la Münchener rimane un  
 „nica Compagnia Riassicuratrice verso l'Istituto  
 „e sola ad avere rapporti con esso.»

Il Comitato, poiché non appaiono né chia-  
 ri né giustificati i motivi per i quali è desiderata  
 questa aggiunta al testo dell'articolo 7° del compro-  
 missio, è d'avviso che non convenga accettarla, e, su propo-  
 sta del Consigliere Beneduce, emuncia i seguenti  
 criteri di interpretazione, che i rappresentanti del-  
 lo Istituto terranno presenti nel riprire al signor  
 Mackenzie che la sua proposta non può essere  
 accolta:

„Lo Istituto assume a suo carico, per effetto del-  
 „la sessione, tutto il portafoglio di rischi garantito  
 „direttamente dall'Alleanza e dalla Münchener  
 „come riassicuratrice,

„Accetta poi di sostituirsi all'Alleanza nei suoi  
 „rapporti di riassicurazione con la Münchener ed a  
 „quest'ultima nei suoi rapporti con le imprese riassi-  
 „curatrici, alle condizioni rispettivamente risultanti  
 „dai trattati di assicurazione.

„L'Istituto è disposto inoltre a riconoscere come

„unica impresa rassicuratrice la Meinhener.“

Il primo fra i dubbi insorti circa l'applicazione del compromesso riguarda i criteri di calcolo di tali riserve, a cui si riferiscono l'art. 2 e l'allegato B del compromesso.

Su proposta del Consigliere Beneduce, per quanto riguarda i contratti a termine portanti opzione, poiché nei procedimenti di calcolo delle riserve matematiche si si può riferire

- a) all'opzione che ha servito di base nella elaborazione della tariffa
- b) all'opzione che determina la riserva massima
- c) all'opzione che secondo le esperienze della compagnia risulta la più frequentemente scelta dagli assicurati, e poiché nel caso specifico dell'Alleanza risulta che:

no

- a) per alcune tariffe l'Alleanza ha calcolato e trasferisce all'Istituto riserve in corrispondenza dell'opzione che determina la riserva massima, e
- b) per altre tariffe l'Alleanza ha calcolato le riserve sulla base dell'opzione che oggi porta ad una determinazione di riserva insufficiente rispetto a quella che si dovrebbe calcolare qualora si scegliesse l'opzione che porta al massimo onere attuale per una somma

non superiore alle L. 50.000.,

il Comitato è d'avviso che nei confronti dell'Alleanza, si possa richiedere il trasferimento delle riserve in corrispondenza dell'opzione che, secondo le esperienze della Compagnia, risulta la più frequentemente scelta dagli assicurati; ed in via subordinata, qualora la Compagnia non sia in grado di fornire le esperienze sopra accennate, sia facoltà ai rappresentanti dell'Istituto di transigere procurando di ottenere il trasferimento delle riserve afferenti una frequenza di opzioni più grave non inferiore al 20%.

Quanto poi alle riserve di bilancio da detrarsi dai capitali assicurati per il calcolo del compenso di gestione del portafoglio, il compromesso stabilito che il compenso deve essere calcolato nella misura del 4½ per cento del capitale di rischio, portando a detrazione dei capitali assicurati non già le riserve che vengono trasferite ma quelle che la Compagnia costituisce sulle basi segnalate al Ministero.

L'Alleanza presenta le cifre di riserva che risultano dal bilancio dell'esercizio 1912 apportando le opportune modificazioni per i fatti che si vennero appurando nell'esercizio 1913.

Il Comitato è d'avviso che l'accertamento della cifra di riserve da detrarsi dai capitali, agli effetti

della determinazione del compenso, possa limitarsi nei limiti sopra indicati, salvo una verifica di assieme che sarà fatta dall'Ufficio tecnico.

Su di un secondo dubbio i rappresentanti dello Istituto desiderano che esprima il proprio avviso il Comitato Permanente: se e quali interessi, cioè, l'Alleanza debba corrispondere allo Istituto sulle eccedenze della gestione provvisoria tenuta dal 1° gennaio 1913 in poi.

Il Comitato non dubita affatto che un interesse sia dovuto, per quanto ciò non sia detto esplicitamente nel compromesso, sui fondi riscossi per conto dello Istituto durante la gestione, e non impiegate nelle spese, essendo ciò la conseguenza naturale della gestione affidata alla Compagnia; e la misura dovrebbe essere quella del 3½ per cento, pari all'interesse che l'Alleanza deve corrispondere allo Istituto sul saldo debitore della Compagnia medesima in forza degli articoli 5 e 6 del compromesso. Il Consigliere Guerra dubita però che se l'Alleanza potrà dimostrare di aver tenuta per i detti fondi una gestione separata da quella dei suoi fondi ordinari, è probabile che essa pretenda di corrispondere all'Istituto l'interesse effettivo ricavato da tale gestione (interessi di conto corrente, ecc.).

Loj



Il Comitato è di parere che i rappresentanti dello Istituto debbano fare insistenza per ottenere la corresponsione dello interesse del  $3\frac{1}{2}$  per cento.

In terzo luogo è sorto il dubbio se agli effetti della corresponsione dovuta alla "Alleanza" - per rimborso di spese di gestione e per qualsiasi altra spesa necessaria per l'amministrazione del portafoglio e per l'incasso dei premi - del convenuto 6 per cento dei premi incassati dalla Compagnia cedente, nello interesse dello Istituto, durante la gestione provvisoria, si devono intendere per incassati anche i premi estinti a mezzo di prestiti accesi d'ufficio dalla Compagnia stessa.

Il Comitato è d'avviso che premi incassati debbansi considerare quelli soltanto per i quali è avvenuto un effettivo versamento da parte degli assicurati, e quindi una materiale operazione di cassa da parte dell'Alleanza. Se invece i premi sono estinti per una semplice operazione di scritturazione contabile, quale avviene nella accensione dei prestiti d'ufficio, non si può parlare di riscossione. E però i rappresentanti dello Istituto insisteranno per ottenere che l'importo dei premi che figurano incassati, ma che in realtà non lo furono, sia escluso a

gli effetti della consorsione della convenuta provvigione del 6 per cento.

Si dubita inoltre se e quale riduzione possa essere apportata alla misura della provvigione, come sopra convenuta, del 6% dei premi incassati, dal giorno in cui l'Istituto Nazionale assume a proprio carico la compilazione delle quietanze e la riscossione dei premi.

Si osserva che realmente, dal 1° novembre 1913 l'Istituto sollevò l'Alleanza dal carico della compilazione delle quietanze dei premi e della loro riscossione, pur continuando nella stessa Compagnia il compito dell'Amministrazione del portafoglio per tutti gli altri rami (prestiti, riscatti, riduzioni, sinistri ecc.). Per la conseguente diminuzione di lavoro l'Alleanza riconosce che il compenso del 6% va alquanto ridotto. Essa propone che sia diminuito al 4%, da calcolarsi sulla media degli incassi mensili da essa eseguiti.

Drj

Qale media che si aggira sulle L. 120.000, porterebbe il compenso a L. 5.000, e per tre mesi (novembre, dicembre 1913 e gennaio 1914) a L. 15.000.

Non vi può essere dubbio che un compenso dovuto all'Alleanza anche per gli indicati 3 mesi, a

71-  
vendo continuata l'amministrazione del portafoglio per l'Istituto. Ma tale cifra di £ 15.000 sembra inaccettabile di transazione. I rappresentanti dello Istituto insisteranno pertanto per ottenere che la riduzione del compenso sia portata fino alla misura del 3 per cento.

Finalmente si dubita se nel reddito lordo, accertato per l'anno 1912, dei due stabili che saranno trasferiti allo Istituto, debbano essere comprese anche le quote per spitti durante l'anno medesimo.

Si ricorda che il valore degli stabili che saranno da trasferirsi dall'Alleanza all'Istituto, dovrà, a termini dell'articolo 6° del Compromesso, essere determinato capitalizzando al saggio del 4,25% il reddito lordo accertato nell'anno 1912 con deduzione del 38%.

Ed il Comitato conviene che tale deduzione deve essere fatta non solo per le imposte, per le spese di manutenzione, riparazioni ecc., ma anche per gli eventuali spitti; perciò per accertare il reddito lordo dei due fabbricati non si dovrebbe aver riguardo soltanto agli effettivi incassi risultanti dal libro di cassa per quinzioni 1912, ma anche alle quote non riscosse in tale anno per spitti

eventuali temporanei, determinate in base alle locazioni dell'anno precedente. La somma dei filiti riscossi e di tali quote determinerà il reddito lordo da capitalizzare.

2. Atto definitivo di cessione del portafoglio della "British legal and United Provident Assurance company".

Il Direttore Generale ed il Consigliere Guercia riferiscono intorno a due partite di spese, del complessivo importo di L. 8.500 circa, il cui riconoscimento suggerisce qualche dubbio, relative al periodo di tempo per quale la Società "British legal and United Provident Assurance", che ha ceduto il suo portafoglio allo Istituto Nazionale, ha tenuto la gestione provvisoria. Una di esse riguarda l'assegno, corrisposto dalla Società al suo rappresentante in Italia, sig. Wallenstein, di L. 400 mensili; l'altra la richiesta di un contributo nella spesa relativa alla Direzione Generale della sede, in Parigi. I rappresentanti dello Istituto, nel sottoscrivere l'atto definitivo di cessione del portafoglio, hanno veduto di dover escludere dal rendiconto tali due partite, con esplicita riserva di definirle in altra sede.

dy

Il Comitato, riconoscendo in massima

74-  
La richiesta della Società, autorizza il Direttore Generale a transigere con essa circa l'importo complessivo delle due partite in questione, nel limite di L. 5.000.-

3. Riserve costituite dalla Società "Kölnische", presso la "Mutua Italiana", -

Il Direttore Generale ricorda che per effetto dell'articolo 2 del compromesso per la cessione del portafoglio della Mutua Italiana, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 13 agosto 1913, l'Istituto si è substituito in tutti gli obblighi e diritti della Mutua, inerenti ai contratti ceduti, così verso gli assicurati, come verso le Compagnie riassicuratrici. Una di queste, la "Kölnische", di Colonia, ha ora chiesto la restituzione delle riserve da essa costituite presso la Mutua, in relazione alle riassicurazioni, fondandosi su di una lettera con la quale la Mutua Italiana, nel partecipare di avere avviato trattative per la cessione del suo portafoglio allo Istituto Nazionale, le annunciava che, quando la cessione avvenisse, essa le avrebbe rimborsate quelle riserve, che ammontano a circa L. 135.000.-

Il Comitato, poichè ha natura speciale del deposito, il trattato di riassicurazione fra le due Società, e gli atti della corrispondenza fra esse scambiata, fanno insorgere qualche dubbio circa l'obbligo dello I. Istituto di procedere alla chiesta restituzione, sospende di deliberare.

4. Svincoli parziali di cauzioni di Agenti Generali.

Il Direttore Generale riferisce favorevolmente su alcune domande di Agenti Generali intese ad ottenere lo svincolo di metà della cauzione da essi prestata per garanzia della organizzazione della produzione e della amministrazione del portafoglio.

Loj

1) Siena

In tutti i Comuni capoluogo di circondario e di mandamento, ed anche in diversi altri comuni della provincia di Siena l'Agente Generale ha istituito agenzie locali, che sono produttive. L'Agente stesso, avv. Renato Pacchiorotti, assistito da sei produttori professionisti, si è personalmente adoperato per dare incremento alla produzione. Anche gli uf

fici interni dell'Agenzia Generale sono razionalmente organizzati, con tre impiegati che im-  
portano l'annua spesa complessiva di L. 8.100.  
Contro l'impegno di una produzione minima  
di L. 300.000 di capitale assicurato, le proposte rac-  
colte fino al 15 dicembre 1913 ammontavano alla  
somma di L. 954.909.

Il Comitato autorizza pertanto, a sensi  
dell'articolo 18 lettera a) del Capitolato per la  
concessione delle Agenzie Generali, lo vincolo di  
metà della cauzione prestata dall'Agente Gene-  
rale di Siena, e depositata presso la Direzione  
della Banca d'Italia, la quale potrà restituire  
all'av. Pacchierotti Renato tante cartelle di  
rendita, fino a concorrenza di L. 5.000.

## 2) Alessandria

L'organizzazione della Agenzia Generale  
di Alessandria può dirsi completa, con la co-  
stituzione di agenzie locali produttive in tutti i  
capoluoghi di circondario e di mandamento,  
ed anche in altri comuni. Il Sig. Avv. notario  
Giuseppe Barisoni attende personalmente  
ad attivare la produzione, si è circondato di dotti  
ci produttori professionisti ed ha convenuto

mente organizzato anche gli uffici interni dell'Agenzia, con sei impiegati che importano la spesa annua complessiva di L. 18.800. La produzione raccolta in proposte al 31 dicembre 1913 ammontava a L. 5.044.400 di capitale assicurato, superando notevolmente l'impegno di produzione che era di sole L. 1.500.000.

La proposta del Direttore Generale, il Comitato, a sensi dell'art. 18 lett. a) del Capitolato per la concessione delle Agenzie Generali, autorizza lo vincolo di metà della cauzione prestata dal signor Giuseppe Barisone, a concorrenza della somma di L. 8.000, che trovansi depositate in Buoni del Tesoro presso la succursale di Alessandria della Banca d'Italia, dalla quale potranno essergli liberamente restituite.

Doj

3) Bologna.

Con la costituzione di Agenzie locali in tutti i capoluoghi di circondario e di mandamento ed anche in altri comuni della provincia; con l'assunzione di diciassette produttori professionisti, con l'opera personale data dall'Agente Generale allo incremento della produzione, e con l'ordinamento razionale degli uffici interni del

L'Agenzia ai quali sono addetti sette impiegati che importano l'annua spesa di L. 4.980; l'organizzazione dell'Agenzia Generale di Bologna può ritenersi completa. La produzione raccolta in polizza al 31 dicembre 1913 ammontava a L. 5.481.341, e superava quindi notevolmente l'impegno assunto dall'Agente per soli 2 milioni di capitali assicurati.

Può dunque essere autorizzato lo vincolo di metà della cauzione relativa alla organizzazione, nello importo di L. 8.000, depositata presso la Direzione di Finanza di Bologna.

Tenuta la relazione del Direttore Generale, il Comitato Permanente, a sensi dell'art. 18 lett. a) del Capitolato per la concessione delle Agenzie Generali, autorizza lo vincolo di metà della cauzione prestata dall'Agente Generale di Bologna a garanzia della organizzazione della produzione e della amministrazione del portafoglio, mediante il deposito in Buoni del Tesoro, effettuato dalla Signora Maccolini Anna fu Giuseppe per conto del marito avv. Attilio Scotti fu Luigi, come da polizza n. 3270 emessa dalla Direzione di Finanza di Bologna; e consente quindi che sia liberamente restituito il deposito

stesso fino a concorrenza del capitale di L. 8.000.-

4) Novara.

Anche l'Agente Generale di Novara, signor  
Raccario Obati ha instituito agenzie locali in tut-  
ti i capoluoghi di circondario e di mandamento  
ed in altri comuni; si e' circondato di dieci pro-  
duttori professionisti; si adopera personalmente  
sello incremento della produzione, ed ha organiz-  
zato convenientemente gli uffici interni della A-  
genzia, adibendovi 5 impiegati che importano  
la spesa annua di L. 8.400.- La produzione  
raccolta in polizze fino al 31 dicembre 1913 rag-  
giungeva la somma di L. 5.844.460 di capitale  
assicurato, eccedente l'impegno assunto per lire  
4.000.000.- La cauzione, depositata in buoni  
del Tesoro presso la Intendenza di Finanze di  
Genova a garanzia della organizzazione, ammonta  
a L. 3.000, meta delle quali possono essere  
vincolate.

Amf

Sentita la relazione del Direttore Generale,  
il Comitato, a sensi dell'art. 18 lett. a) del Ca-  
pitolato per la concessione delle Agenzie Gene-  
rali, autorizza lo vincolo di meta della cauzione

prestata dall'Agente Generale di Novara a garanzia della organizzazione della produzione e dell'amministrazione del portafoglio, mediante il deposito in buoni del Tesoro di L.13.000, effettuato dal sig. Cerutti Giuseppe di Carlo per conto del signor Leaccaria Oberti di Stefano come da polizza n. 10287 emessa dalla Intendenza di Finanza di Genova, e consente quindi che sia liberamente restituito il deposito stesso fino a concorrenza di L.6.500 (lire seimilacinquecento).

### 5) Manitova.

Il Comitato Permanente ha già autorizzato nell'adunanza del 30 dicembre u.s. lo vincolo parziale della cauzione prestata dall'Agente Generale di Manitova a garanzia della organizzazione. Il Direttore Generale riferisce ora che ad evitare eventuali obiezioni da parte della Intendenza di Finanza di Bologna, occorre precisare la enunciazione della deliberazione presa a tale riguardo: Il titolare della predetta Agenzia Generale, sig. Arturo Carpi, per soddisfare all'obbligo complessivo della prestazione della cauzione, in L.40.000, ha depositato in due

momenti presso la Intendenza di Finanza di Bologna n. 80 obbligazioni al portatore delle Strade Ferrate centrali Toscane, del capitale nominale di L. 500 ciascuna. Giusta l'art. 13 della lettera di nomina la valutazione dei titoli deve essere fatta sul prezzo medio del semestre anteriore alla data del deposito, diminuito del 10%. Tale prezzo medio, secondo le informazioni date dalla Direzione Generale della Banca d'Italia, risulta di L. 559,25, da cui dedotto il 10% stengono L. 495,23.

Ora, dopo la precedente deliberazione del Comitato, l'obbligo cauzionale dell'Agente di Mantova, ora ridotto di L. 6.500, residuando così a L. 33.500, per le quali sono sufficienti 68 delle 80 obbligazioni depositate, e computate al prezzo anzidetto.

Loj

Scritta la relazione del Direttore Generale, il Comitato Permanente, confermando la precedente sua deliberazione in data 30 dicembre u. s. con la quale autorizzava a sensi dell'art. 18 lett. a) del Capitolo per la concessione delle Agenzie Generali, lo svincolo di metà della cauzione prestata dall'Agente Generale di Mantova, a garanzia della organizzazione della produzione e della amministrazione del portafoglio,

consente che sia liberamente restituito il deposito  
all'uso effettuato dal sig. Carpi Arturo fu Gra-  
sindio in obbligazioni delle Strade Ferrate Cen-  
trali Toscane con polizza n. 30/3 emessa dalla  
Intendenza di Finanza di Bologna, sino a concor-  
renza del capitale di L. 6000 (seimila) corrispon-  
dente a n. 12 (dodici) delle obbligazioni anzidette.

### 5. Acquisto della collezione delle leggi e Decreti.

Sentite le comunicazioni del Direttore Gene-  
rale, il Comitato autorizza la spesa di L. 895 per  
l'acquisto, presso la Direzione della Casa Penale  
di Roma, della raccolta ufficiale delle leggi e  
decreti, prendendo atto che per l'avvenire tale  
pubblicazione sarà gratuitamente fornita allo  
Istituto Nazionale dell'on. Ministero di Gra-  
zia e Giustizia.

### 6. Assicurazione collettiva del personale della ditta Stucky di Venezia.

Sentite le comunicazioni del Direttore Ge-  
nerale;

Ricordata la deliberazione precedente del  
Consiglio di Amministrazione con la quale con-

va approvato il progetto di assicurazione collettiva del personale della ditta Stucky, di Venezia;

Il Comitato delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della clausola seguente, alla cui accettazione la ditta subordina il perfezionamento dei contratti, e che farà oggetto di impegno da assumere con lettera separata:

«Considera una nuova legge riflettente provvedimenti di previdenza e di quiescenza a favore degli impiegati privati, mettesse la ditta Stucky nella necessità o convenienza di chiedere la emissione di contratti diversi da quelli sottoscritti; l'Istituto Nazionale si impegna a consentire, con le modalità necessarie, la trasformazione sulla base del passaggio della riserva matematica in altre polizze da emittersi dallo Istituto Nazionale.»

Loj

4. Associazioni "Previdenza e Famiglia". Condizioni pel passaggio dei soci allo Istituto.

Il Direttore Generale riferisce che i rappresentanti legali della associazione Previdenza e Famiglia, in occasione di una gita a Torino del Consigliere Guerra per la stipulazione dell'atto relativo al passaggio all'Istituto dei soci appartenenti a quella Associazione, gli fecero pre-

sente il vivo malcontento che si peggiora fra i soci, in causa della esclusione dal sotto passaggio di quelli più anziani di età, giusta la deliberazione 26 novembre 1913 del Consiglio di Amministrazione.

Il Consigliere Guerra aggiunge che egli non poté che confermare le condizioni stabilite dal Consiglio, e cioè limitazione del passaggio ai soci che al 1° gennaio 1914 non avessero ancora compiuto il 55° anno di età; esenzione dalla visita medica, e pagamento del premio secondo l'età di ciascuno in base alle cifre della tariffa dell'Istituto, scontate del 4 per cento; dichiarando però che avrebbe riferito alla Direzione dello Istituto le vive premure che venivano fatte per l'accettazione anche dei soci più anziani, buona parte dei quali aveva concorso a fondare l'Associazione.

Il Presidente della Associazione stessa, ingegner Meina, ha ora rinnovato tali premure.

Il Consigliere Guerra si dichiara favorevole allo accoglimento dei desideri dei rappresentanti della Provvidenza e Famiglia, avvertendo che i soci rimasti esclusi dal passaggio all'Istituto sono soltanto

to 178, la massima parte dei quali fra i 55 e i 60  
anni, e che potrebbe la accettazione di essi essere  
subordinata alla condizione della visita medica, e  
di uno sconto più basso sui premi di tariffa.

Il Comitato, sentite le comunicazioni del Di-  
rettore Generale e del Consigliere Guerra, delibera  
di proporre al Consiglio di Amministrazione che,  
alle condizioni suindicate, sia consentito il passag-  
gio allo Istituto Nazionale anche dei soci più  
anziani della "Previdenza e Famiglia", con facoltà  
al Direttore Generale di trattare coi rappresen-  
tanti della Associazione per ottenere che lo sconto  
da accordarsi sui premi di tariffa sia stabilito nel-  
la misura del 3%.

Boj

8. Associazione "Previdenza e Famiglia" Vendita  
di valori allo Istituto...

Il Direttore Generale riferisce che i rappre-  
sentanti della stessa Associazione "Previdenza e  
Famiglia" dichiararono al Consigliere Guerra che  
essi intendevano di offrire in vendita allo Istituto  
Nazionale i valori che l'Associazione tiene in  
deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti agli  
effetti dell'art. 145 del Codice di Commercio, consi-

stenti in rendita consolidata ed in una obbligazione ferroviaria, del complessivo capitale effettivo di lire 6.395, 92. Motivo di tale offerta è la necessità in cui l'Associazione si troverebbe di avere fondi a disposizione per la liquidazione. La risposta, ad avviso del Direttore Generale, non può essere che negativa, per le ragioni già obiettate verbalmente anche dal Consigliere Guarna, non potendo l'Istituto acquistare valori non liquidi, perchè vincolati presso la Cassa dei Depositi e Prestiti a garanzia delle ragioni dei terzi, e non costituenti parte di riserve matematiche, come nel caso dei depositi trasferiti allo Istituto da Società di assicurazione in dipendenza della cessione dei loro portafogli.

Il Comitato, secondo la proposta del Direttore Generale, delibera che la richiesta dei rappresentanti della Previdenza e Famiglia, non sia accolta, ed esprime l'avviso che di quanto sopra converrà informare il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, a tutela degli interessi dei soci, i quali tutti si trasferiscono, come assicurati, allo Istituto Nazionale.

-81-

Wood.

Sentita la relazione del Direttore Generale;  
Ricordata la precedente deliberazione 30 dicembre  
1862 u.s. con la quale il Comitato esprimeva l'avviso  
che non fosse accettabile la proposta di assicurazione  
presentata dal signor John G. Wood, Console Ge-  
nerale in Addis Abeba per gli Stati Uniti d'A-  
merica, anche perchè non sembrava chiaro per qua-  
li ragioni egli, che per il suo ufficio risiede in Addis  
Abeba, avesse presentato la sua proposta a Tripoli  
invece che ad Asmara;

Considerato che il signor Wood, quando pre-  
sentò la proposta, era ancora in carica a Tripoli  
come Console, in procinto di recarsi, per avvenuta  
promozione, ad Addis Abeba, sua nuova destina-  
zione;

Doj

Considerato che il sig. Wood si è già sottopo-  
sto alle due visite mediche prescritte, e che da infor-  
mazioni ufficiali ed autorevoli risulta trattarsi di  
persona della massima considerazione;

il Comitato è d'avviso che alla proposta  
assicurazione si possa dar corso.

---

10. Obbligazioni del Consorzio per la conces-  
sione di mutui ai danneggiati del terremoto

to del 1908.

Il Direttore Generale legge una lettera del Direttore Generale del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati del terremoto del 28 dicembre 1908, il quale partecipa la prossima emissione di un primo gruppo di obbligazioni 4% netto, rimborsabili alla pari in L. 500, esponde i convenienti requisiti di tale titolo, e dichiara che, per le vendite che potessero essere fatte all'Istituto Nazionale, quella amministrazione sarebbe disposta a vendere al prezzo di L. 485, oltre gli interessi maturati, mentre per le vendite ai privati si praticano prezzi più alti.

Il Comitato prende atto di tale offerta, che sarà da tener presente nella eventualità di impieghi delle disponibilità dello Istituto; e, ricordata una precedente deliberazione di massima, dà mandato al Direttore Generale ed al Consigliere Beneduce di mettersi in rapporto col Direttore Generale del Credito fondiario, e del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati del terremoto, per studiare d'accordo se e come possa l'acquisto di cartelle fondiarie da parte dello Istituto Nazionale essere abbinato con contratti di assicurazione.

### 11. Liquidazione del sinistro Castellazzi.

Il Direttore Generale ricorda che il Comitato Permanente ebbe già ad intrattenersi del sinistro del sig. Federico Castellazzi, assicurato presso la "New York", con polizza di £5000 a vita intera, gravata di un prestito per £470, e sulla quale era rimasta insoluita l'ultima quietanza. Per il combinato disposto delle condizioni generali di polizza, e dell'alegato di prestito, la liquidazione dovrebbe farsi sulla base del solo valore di riscatto che, depurato del prestito, si riduce a sole £269,10.

Noj

Il Comitato non credette di accogliere la richiesta della beneficiaria della polizza, la quale invocava la liquidazione dello intero valore di riscatto, giudicando che non convenisse allontanarsi dalle condizioni di polizza e dalla osservanza della legge, pure attenuandone il rigore con qualche larghezza di interpretazione.

E però, essendosi osservato che il sinistro poteva liquidarsi anche in base del valore di riduzione, ma che questo risultava di sole £315 calcolandolo giusta l'art. 6 della polizza, ossia deducendo dalla riserva ogni somma dovuta dall'assicurato, e applicando il saldo a titolo di premio unico per l'età dell'assicurato, il Comitato sospese di deliberare, di

sperando che si procedesse al calcolo del valore di riduzione seguendo un diverso procedimento, ossia considerando la riserva come premio unico, per dettarne poi l'ammortamento del prestito.

L'Ufficio competente ha ora proceduto al calcolo con tale procedimento; e ne risulta un valore di riduzione di L. 2357, delle quali, dettate le L. 1440 del prestito, residuano L. 917, invece delle L. 315 che si otterrebbero seguendo il procedimento indicato dalle condizioni di polizza.

Il Comitato, press'atto delle comunicazioni del Direttore Generale, consente che la liquidazione del sinistro Castellazzi sia fatta in base al valore di riduzione della polizza, così calcolato.

## 12. Autorizzazione speciale all'Agente Generale di Massa Carrara.

In conforme proposta del Direttore Generale il Comitato consente che l'Agente Generale di Massa Carrara, sig. Aristide Mariotti, sia autorizzato a rappresentare la Società "Verbaise", succedendogli.

## 13. Autorizzazione speciale all'Agente

Generale di Padova.

Il Direttore Generale riferisce che l'Agente Generale di Padova, rag. Bindo Michelini, ha proposto per la nomina ad agente locale nel comune di Conselve il sig. Giovanni Schiesari, attuale agente della "Reale Incendii", e della "Eguaglianza Grandine", comunicando che questi desidera continuare la rappresentanza delle dette Compagnie.

Il Comitato, su proposta del Direttore Generale, consente che l'autorizzazione demandata dall'Agente Generale di Padova per il sig. Giovanni Schiesari sia accordata soltanto nei riguardi della "Reale Incendii".

Dopo di che il Presidente toglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio  
Amb. Imple

Il Direttore Generale  
*[Signature]*

Il Consigliere Segretario, effensore  
*[Signature]*

